



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante “*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*”, e, in particolare, gli articoli 4, comma 3, e 14, comma 6;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione*”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’articolo 17;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Riforma 1.2 “Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)” del PNRR;

VISTA in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

VISTO l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante "Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", e, in particolare, l'articolo 28, commi 1 e 4;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, reso nell'adunanza plenaria del 4 maggio 2023;

SENTITI il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 maggio 2023 (Repertorio Atti n.111/CSR)

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto definisce lo schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy* (Allegato A). La conformità dello statuto di ciascuna Fondazione allo schema di cui al presente decreto costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della legge n. 99/ 2022.

Articolo 2

(Costituzione degli ITS Academy)

1. Le Regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevedono, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS *Academy* con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 99/2022, e ai rispettivi ambiti di articolazione.

2. L'identificazione dei soci, secondo lo standard organizzativo minimo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 99/2022, è propedeutica e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale

triennale relativa a uno o più percorsi formativi di Istruzione Tecnologica Superiore. La presentazione della candidatura avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle Regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale dell'offerta formativa, finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.

3. A seguito dell'approvazione da parte delle Regioni della candidatura progettuale, secondo procedure e criteri da esse definiti, i soci individuati avviano l'*iter* per la costituzione della Fondazione di partecipazione. La Fondazione si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo Statuto, redatto sulla base dello schema di cui all'articolo 1 del presente decreto, costituisce parte integrante.

4. Possono accedere al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore esclusivamente le Fondazioni di partecipazione che, costituitesi secondo le procedure e le modalità di cui ai precedenti commi, abbiano previamente ottenuto il riconoscimento e l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 99/2022.

5. L'utilizzo della denominazione "Istituto tecnologico superiore per ... (ITS *Academy*)" è consentito esclusivamente previo accreditamento di cui al sopracitato articolo 7. Alla revoca dell'accreditamento consegue il divieto di utilizzare la suddetta denominazione negli atti, nella corrispondenza, nelle attività promozionali, nell'esercizio dell'attività formativa e di qualsivoglia ulteriore attività connessa delle Fondazioni.

Articolo 3 **(Disposizioni generali)**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori delle Fondazioni ITS *Academy*, quale *standard* organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la Fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

Ciascuna Fondazione ITS *Academy* stabilisce nel proprio Statuto i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità.

2. Come previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge n. 99/2022, sono organi minimi necessari della Fondazione ITS *Academy*:

- a) il presidente che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla Fondazione;
- b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
- c) l'assemblea dei partecipanti;
- d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*;
- e) il revisore dei conti.

Il ruolo di presidente della Fondazione e di dirigente scolastico dell'istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, socio fondatore della Fondazione, sono tra loro incompatibili.

3. Ciascuna Fondazione ITS *Academy* è dotata di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro.

Il patrimonio è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'articolo 3 dello schema di statuto allegato al presente decreto.

Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera.

4. Entro dodici mesi dall'efficacia del presente decreto, le Fondazioni ITS *Academy* già esistenti adeguano lo statuto a quanto previsto dal presente decreto e sulla base dello schema di statuto di cui all'Allegato A. Fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformità allo statuto adeguato ai sensi del presente decreto, le Fondazioni, previa determinazione della Giunta esecutiva, possono prorogare la durata degli organi previgenti.

Articolo 4

(Clausola di salvaguardia)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 5

(Clausola finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara

All. A Schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy*.